SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 276

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 6 novembre 2001.

Iscrizione delle varietà di vite, omologazione cloni di vite nel registro nazionale.

01A12943

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 277

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2001.

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica. (Deliberazione n. 228/01).

01A12970

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 2001, n. **441.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2001, N. 381

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), *capoverso 1*-bis, *le parole:* « adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, paragrafo 2, lettera *b),* » *sono sostituite dalle seguenti:* « adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera *b),* del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1 »;

al comma 1, lettera b), *capoverso 4*-bis, *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2 »;

al comma 1, lettera c), *capoverso 4, dopo le parole:* « di cui al presente decreto » *è inserita la seguente:* « legislativo »;

al comma 1, dopo la lettera d), *è inserita la seguente:*

« *d-bis)* al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali" »;

al comma 1, lettera e), *capoverso 3*-bis, *secondo periodo, le parole da:* « sorveglia la regolarità » *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:* « valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza »;

al comma 1, lettera e), *il capoverso 3*-ter *è sostituito dal seguente:*

« 3-*ter.* Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento »;

al comma 1, dopo la lettera e) *è inserita le seguente:*

« *e-bis)* al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo" »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Dalle disposizioni di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, la parola: « sentita » *è sostituita dalle seguenti:* « d'intesa con »; *dopo le parole:* « e le province autonome » *sono inserite le seguenti:* « di Trento e di Bolzano » *e dopo le parole:* « banca dati nazionale » *sono inserite le seguenti:* « prevista dal regolamento ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *1.* Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1820):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle politiche agricole e forestali (ALEMANNO) il 23 ottobre 2001.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 23 ottobre 2001 con il parere del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VIII, XII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 6, 7, 13 novembre 2001.

Esaminato in aula il 19 novembre 2001 e approvato il 20 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 868):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 23 novembre 2001, con il parere delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 novembre 2001.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 28 novembre 2001, 4, 6 e 11 dicembre 2001.

Esaminato in aula ed approvato con modificazioni l'11 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1820/*B*):

Assegnato alla 113ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 dicembre 2001 con pareri della 5ª commissione e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla 13ª commissione il 13 e 14 dicembre.

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 54.

01G0505

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2001.

Rideterminazione dei tassi di interesse in materia di tesoreria unica e disposizioni per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici, che all'art. 1 prevede che con decreto del Ministro del tesoro viene fissato il tasso d'interesse da corrispondere sulle somme versate nelle contabilità speciali fruttifere in una misura compresa tra il valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, che ha fissato nella misura del 3,50 lordo il tasso d'interesse da corrispondere sulle predette contabilità speciali fruttifere;

Vista la nota n. 16809 del 30 novembre 2001 con la quale il Dipartimento del tesoro segnala la necessità di adeguare il tasso d'interesse sulle contabilità speciali di cui sopra in relazione all'attuale livello dei predetti valori di riferimento;

Visto l'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985, che prevede, tra l'altro, che la liquidazione degli interessi a favore dei tesorieri degli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella *A* allegata alla citata legge n. 720 del 1984, dovuti sulle somme prelevate dai tesorieri stessi dalle contabilità speciali di tesoreria unica a reintegro dei saldi debitori, è effettuata annualmente entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo;

Ravvisata l'opportunità, alla luce dell'evoluzione dei tassi di interesse dal 1985 ad oggi, di rideterminare la remunerazione riconosciuta sulle somme anticipate dai tesorieri o cassieri a valere sulle disponibilità giacenti nelle contabilità speciali per i giorni a partire da quello di esecuzione delle operazioni di pagamento da parte degli stessi tesorieri o cassieri fino al giorno della regolazione con le sezioni di tesoreria provinciale;

Vista la nota n. 16710 del 5 dicembre 2001 con la quale il Dipartimento del tesoro segnala l'opportunità che la remunerazione per le «anticipazioni tecniche»

sopra descritte possa essere rideterminata nella misura di mezzo punto percentuale (0,5%) in meno rispetto al tasso ufficiale di riferimento;

Ravvisata l'opportunità di rendere operativo il nuovo meccanismo di remunerazione delle «anticipazioni tecniche» a decorrere dall'ultima variazione del tasso ufficiale di riferimento (3,25%) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2001;

Visto l'art. 3 del successivo decreto ministeriale 22 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che le sezioni di tesoreria provinciale procedono all'accreditamento degli interessi dovuti alle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri con valuta 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato che le recenti modifiche introdotte nel trattamento dei conti di gestione delle banche non consentono di attribuire la cennata valuta agli accreditamenti in quanto, in coerenza con il nuovo regime europeo della riserva obbligatoria, non è possibile per le banche apportare rettifiche all'aggregato soggetto all'obbligo di riserva dopo la chiusura del periodo di mantenimento della stessa;

Ravvisata l'opportunità di disciplinare l'accreditamento degli interessi in parola con l'attribuzione della valuta «stesso giorno» del movimento registrato nel conto di gestione;

Visto l'art. 19, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), che autorizza, tra l'altro, il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti a disciplinare la tenuta e il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla dematerializzazione delle quietanze di contabilità speciale e di conto corrente per accelerare il processo, in corso di realizzazione, della «tesoreria telematica» e, conseguentemente, per assicurare ai titolari dei conti la tempestiva disponibilità dei fondi, nonché per conseguire notevoli snellimenti operativi attraverso l'eliminazione delle contabilità speciali di girofondi e la riduzione dell'attuale volume di titoli di spesa e di quietanze di trasferimento fondi;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

Contabilità speciali di tesoreria unica

1. Dal 1° al 30 novembre 2001 il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura del 3,05% lordo. A decorrere dal 1° dicembre 2001 il tasso di interesse è stabilito nella misura del 2,75% lordo.

2. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 22 novembre 1985 sono sostituiti dai seguenti:

«Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere ai tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 è commisurato, dal 14 novembre 2001, al tasso ufficiale di riferimento diminuito di mezzo punto percentuale.

A decorrere dall'anno 2001 l'accreditamento a favore delle aziende o istituti di credito tesorieri o cassieri è effettuato entro il quinto giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e le relative somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.».

Art. 2.

Contabilità speciali e conti correnti

1. Per i versamenti da accreditare sulle contabilità speciali di cui agli articoli 585 e seguenti e sui conti correnti di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le tesorerie dello Stato, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 241 e 589 del predetto regio decreto, effettuano registrazioni nelle proprie evidenze informatiche senza dar luogo ad emissione di quietanza mod. 80T. I dati relativi ai versamenti sono riportati nel mod. 56T mensilmente inviato, anche mediante strumenti informatici, ai titolari delle contabilità speciali e dei conti correnti. Le ricevute rilasciate dalle tesorerie hanno potere liberatorio nei confronti del debitore. La data di avvio della procedura di dematerializzazione delle quietanze verrà concordata con la Banca d'Italia in relazione agli interventi di adeguamento delle procedure di tesoreria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Ragioniere dello Stato: MONORCHIO

01A13904

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Majewska Bozena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Majewska Bozena ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale per infermieri n. 3 di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Majewska Bozena, nata a Varsavia (Polonia) il giorno 25 novembre 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Majewska Bozena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13416

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Todorica Mihaela Ileana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Todorica Mihaela Ileana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1976 presso la scuola post-liceale sanitaria di Fundeni (Romania) dalla sig.ra Todorica Mihaela Ileana, nata a Bucarest (Romania) il giorno 18 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Todorica Mihaela Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13417

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mrowiec Maria Grazyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mrowiec Maria Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1972 presso l'Istituto professionale sanitario di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Mrowiec Maria Grazyna, nata a Czestochowa (Polonia) il giorno 31 agosto 1951, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mrowiec Maria Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13418

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Korzonek Kulej Ewa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Korzonek Kulej Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto professionale per infermieri di Olesno (Polonia) dalla sig.ra Korzonek Kulej Ewa, nata a Pankach (Polonia) il giorno 25 ottobre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Korzonek Kulej Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13419

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Filipek Malgorzata Urszula di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Filipek Malgorzata Urszula ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1986 presso il liceo medico di Zyrardow (Polonia) dalla sig.ra Filipek Malgorzata Urszula, nata a Ryki (Polonia) il giorno 18 febbraio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Filipek Malgorzata Urszula è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13420

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ene Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ene Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1978 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Ene Nicoleta, nata a Bucarest (Romania) il giorno 1° giugno 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ene Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13421

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento al sig. Dragan Augustin Dumitru di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dragan Augustin Dumitru ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1978 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Dragan Augustin Dumitru, nato a Bucarest (Romania) il giorno 27 agosto 1957, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dragan Augustin Dumitru è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13422

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wcisto Zofia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wcisto Zofia ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1976 presso l'Istituto professionale per infermieri di Czestochowa (Polonia) dalla sig.ra Wcisto Zofia, nata a Czestochowa (Polonia) il giorno 15 maggio 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wcisto Zofia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13423

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bazydlo Agnieszka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bazydlo Agnieszka ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto professionale per infermieri «Maria Minczewska» di Pisz (Polonia) dalla sig.ra Bazydlo Agnieszka, nata a Pisz (Polonia) il giorno 21 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bazydlo Agnieszka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A13424

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 dicembre 2001.

Proroga dei termini previsti dal decreto 14 ottobre 1999 recante colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 28 ottobre 1999, il quale ha disposto, al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati nella Farmacopea ufficiale italiana X edizione, l'obbligo di colorazioni particolari di dette bombole prevedendo, per l'adeguamento del parco bombole circolante in Italia, un periodo transitorio della durata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, e cioè entro il 28 aprile 2001;

Visto il decreto del Ministero della sanità 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 25 novembre 2000, con il quale è stata apportata modifica al testo della Farmacopea ufficiale italiana X edizione, disponendo che la parte cilindrica delle bombole destinate a contenere i gas medicinali deve essere verniciata in bianco (RAL 9010);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 giugno 2001, con il quale è stato prorogato al 28 ottobre 2001 il termine previsto dal decreto 14 ottobre 1999 del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Considerato che prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero della sanità 4 agosto 2000 non è stato possibile iniziare l'opera di conversione della colorazione del corpo delle bombole per gas medicinali;

Preso atto che il parco bombole per gas medicinali circolante in Italia ammonta a circa 600.000 unità e che non è stato materialmente possibile procedere al loro totale adeguamento nei termini previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999;

Considerato che il termine del 28 ottobre 2001 previsto dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 8 giugno 2001 non consente l'adeguamento di tutto il parco bombole circolante;

Considerato il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, già espressasi favorevolmente, nella seduta del 15 marzo 2001, sulla possibilità di concedere proroga di un anno a partire dalla data del 28 aprile 2001;

Decreta:

Il termine prescritto all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 ottobre 1999, è prorogato fino al 28 aprile 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

01A13906

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 ottobre 2001.

Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.) per talune figure professionali che svolgono attività di lavoro autonomo;

Visto l'art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto, per i soli titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla predetta gestione, la facoltà di riscattare annualità di lavoro svolto in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo;

Visto l'art. 58, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha istituito il Comitato amministratore della gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che disciplina la contribuzione figurativa e la copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che determina il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo;

Decreta:

Art. 1.

1. I lavoratori iscritti alla gestione separata, costituita presso l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno svolto in periodi precedenti all'istituzione della gestione attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, hanno facoltà di riscattare detti periodi fino ad un massimo di cinque annualità.

2. Il riscatto, di cui al comma 1, può essere esercitato limitatamente ai periodi che risultano privi di qualsiasi copertura contributiva.

3. La facoltà di riscatto, per periodi lavorativi documentati con atti aventi data certa, può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell'iscritto o dei suoi superstiti.

4. Qualora dalla documentazione prodotta risulti lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo sotto forma di collaborazione, ma non la sua durata, l'anzianità contributiva è convenzionalmente attribuita per l'intero anno se i compensi percepiti sono pari o superiori al reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciale nell'anno considerato; nel caso in cui, invece, i compensi sono inferiori al predetto reddito minimo la durata del periodo riscattabile è proporzionalmente ridotta in rapporto al reddito conseguito.

Art. 2.

1. L'onere di riscatto, a carico dell'assicurato, è determinato applicando l'aliquota contributiva di finanziamento vigente, presso la gestione separata, alla data della presentazione della domanda.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota, di cui al comma 1, si dovrà tenere conto della posizione previdenziale dell'iscritto, applicando la corrispondente aliquota contributiva prevista nel caso in cui il soggetto sia o meno assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria.

3. L'onere di riscatto è da calcolare con riferimento al compenso percepito nel periodo oggetto del riscatto, applicando, a partire dall'anno successivo a quello di percezione, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rispetto all'anno precedente.

4. Qualora non venga prodotta documentazione idonea a dimostrare l'ammontare dei compensi, l'onere di riscatto è determinato prendendo a riferimento il reddito minimo stabilito per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, relativo all'anno in cui si colloca il periodo da riscattare, rivalutato secondo le modalità indicate al comma 3.

5. L'importo complessivo dei compensi da riscattare per ciascun anno non può eccedere il massimale di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice ISTAT di cui al comma 3.

6. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data di presentazione della domanda di riscatto.

Art. 3.

1. Il Comitato amministratore della gestione separata provvederà a definire le modalità di pagamento dell'onere di riscatto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 ottobre 2001

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 346

01A13667

DECRETO 29 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agriverde - Piccola società cooperativa» società cooperativa a responsabilità limitata, in Cupramontana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Agriverde - Piccola società cooperativa» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cupramontana (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Roberto Stacco in data 8 febbraio 1999, repertorio n. 163536, iscritta nel registro imprese di Ancona al n. 12001, B.U.S.C. n. 2757/286431.

Ancona, 29 novembre 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

01A13676

DECRETO 29 novembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «L'Arcobaleno - Assistenza e solidarietà cooperativa sociale» società cooperativa a responsabilità limitata, in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 settembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«L'Arcobaleno - Assistenza e solidarietà cooperativa sociale» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede notaio dott.ssa Simonetta Sabatini in data 28 febbraio 1986, repertorio n. 4220, registro società n. 14896 tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2247/217451.

Ancona, 29 novembre 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

01A13674

DECRETO 3 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Nuova Pulimarche», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 65 del 27 marzo 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 21 agosto 2001 e dell'accertamento a seguito diffida concluso in data 27 novembre 2001, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuova Pulimarche», con sede in Ancona, costituita in data 12 aprile 1990 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Stacco di Ancona, repertorio n. 116736, registro società n. 18869 tribunale Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV.

Ancona, 3 dicembre 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

01A13677

DECRETO 3 dicembre 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Rotonda», in Senigallia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 65 del 27 marzo 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 30 gennaio 2001 e dell'accertamento a seguito diffida concluso in data 4 agosto 2001, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rotonda», con sede in Senigallia (Ancona), costituita in data 11 giugno 1991 con atto a rogito del notaio dott. Dalmazio Sgolacchia di Senigallia, repertorio n. 116226, registro società n. 19797 tribunale di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV.

Ancona, 3 dicembre 2001

Il direttore provinciale: FORMENTINI

01A13675

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 dicembre 2001.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2001 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di ottobre 2001, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4302,86	0,450
ALBANIA	Lek	47	ALL	127,387	15,201
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	67,0792	28,866
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	22,2257	87,130
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42767	797,687
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,62149	1194,266
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,39705	570,056
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	0,905865	2137,734
ARMENIA	Dram	246	AMD	507,314	3,816
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,62149	1194,266
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,79555	1078,723
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4244,20	0,456
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,905865	2137,734
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,341361	5672,915
BANGLADESH	Taka	174	BDT	51,4561	37,633
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,80180	1074,744
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,81108	1069,263
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,905865	2137,734
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	44,1808	43,830
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1355,67	1,428
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	6,10240	317,312
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
BOTSWANA	Pula	171	BWP	5,55799	348,400
BRASILE	Real	234	BRL	2,48343	779,910
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,63651	1183,222
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,89	0,994
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94689	994,546
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	755,613	2,562
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3473,99	0,557
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,42243	1361,367
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	108,498	17,848
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,741282	2612,313
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	33,5494	57,714

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
CILE	Peso Cileno	29	CLP	641,734	3,017
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	7,49855	258,250
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,574293	3371,566
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2086,27	0,928
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	279,375	6,931
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	1,99290	971,699
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1178,62	1,643
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	307,066	6,306
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,41700	261,065
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	20,8349	92,945
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,43669	260,367
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42767	797,687
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	14,8842	130,102
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	3,85263	502,642
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	7,92372	244,393
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,32705	582,047
ERITREA	Nakfa	243	ERN	8,65101	223,847
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
ETIOPIA	Birr	68	ETB	7,62999	253,795
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,623935	3103,374
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,09171	925,837
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	46,8568	41,326
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,708285	2733,822
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	15,0338	128,808
GEORGIA	Lari	230	GEL	1,88294	1028,386
GHANA	Cedi	111	GHC	6536,77	0,296
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	41,3534	46,827
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	109,856	17,626
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,623935	3103,374
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	160,990	12,028
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,642167	3015,577
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42767	797,687
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,16231	270,367
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1752,46	1,104

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	163,154	11,869
HAITI	Gourde	151	HTG	22,7313	85,186
HONDURAS	Lempira	118	HNL	14,2727	135,674
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,06549	274,078
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	44,1808	43,830
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	9113,65	0,212
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1585,26	1,221
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,282987	6843,088
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	92,8400	20,858
ISRAELE	Shekel	203	ILS	3,90955	495,389
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	59,4773	32,557
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	134,064	14,444
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	71,4625	27,098
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	43,2465	44,777
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,277643	6974,800
LAOS	Kip	154	LAK	6942,16	0,278
LESOTHO	Loti	172	LSL	8,41299	230,190
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,561561	3448,162
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1367,75	1,415
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	40,7639	47,505
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	0,581560	3329,834
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,62229	534,607
MACAO	Pataca	156	MOP	7,27745	266,096
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,2826	32,121
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	5627,45	0,344
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	55,2401	35,059
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,44186	562,632
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	10,6561	181,728
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,404552	4786,239
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,2727	188,490
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	231,671	8,358
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	26,2591	73,743
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	8,46681	228,830
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	11,6397	166,372
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	996,452	1,943
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	19624,7	0,098
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,02100	321,605
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	8,41299	230,190
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	69,0695	28,037

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	12,3830	156,379
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
NIGERIA	Naira	81	NGN	101,190	19,138
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,99704	242,132
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,18625	885,926
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,348512	5556,584
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	56,3224	34,389
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,905865	2137,734
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,25775	594,400
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	4078,21	0,474
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,13488	617,779
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
POLONIA	Zloty *	237	PLN	3,74654	516,991
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,29730	587,299
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,623935	3103,374
ROMANIA	Leu *	131	ROL	27889,4	0,069
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	26,7784	72,314
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	401,188	4,826
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	4,31364	448,925
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,25647	594.716
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,623935	3103,374
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	7431,26	0,260
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,01928	385,806
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1750,24	1,106
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,63965	1180,960
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	47,1749	41,063
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,5938	44,416
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	220,2144	8,792
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2373,36	0,815
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	81,9638	23,625
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42767	797,687
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42767	797,687
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,42767	797,687
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,905865	2137,734
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	8,41299	230,190
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	245,278	7,894
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	1737,43	1,237
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,57798	202,185
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,47925	1308,960
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	8,41299	230,190
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	2174,08	0,890

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per 1 unità di valuta estera
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,17408	890,724
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	30,2163	64,086
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	809,453	2,392
THAILANDIA	Baht	73	THB	40,5006	47,813
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,03513	952,179
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5,53888	349,616
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,30099	1488,314
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1459173	0,001
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	4710,50	0,411
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	4,81432	402,262
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1568,47	1,234
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	255,234	7,586
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	12,5278	154,570
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	389,416	4,972
VANUATU	Vatu	208	VUV	133,656	14,488
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	684,230	2,830
VIETNAM	Dong	145	VND	13605,8	0,142
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	154,017	12,574
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	3343,24	0,579
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	49,8578	38,840

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore centrale: BUSA

01A13750

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 dicembre 2001.

Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
E
IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di dati particolari da parte di soggetti pubblici;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante l'approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione, nonché le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2000 che approva il modello unico informatico, le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62 e 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 300/1999, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di statuto di diritti del contribuente;

Considerato che occorre fissare la progressiva attivazione del servizio telematico relativo agli atti immobiliari, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Considerato che con circolare n. 33 del 29 marzo 2001 emanata congiuntamente dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio e dal Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia è stato attivato in via sperimentale il servizio telematico relativo agli atti di compravendita, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ai notai che operano nei distretti notarili riuniti di Avellino e Sant'Angelo de'Lombardi limitatamente agli immobili siti nell'ambito della competenza territoriale degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Avellino, Benevento e S. Maria Capua Vetere;

Considerato che con comunicazione del 2 ottobre 2001, prot. I/53708 della Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare d'intesa con la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, è stato attivato, in via sperimentale, il servizio telematico relativo agli atti di compravendita anche ai notai che operano nei distretti notarili di Bergamo, Perugia e Viterbo limitatamente agli immobili siti nell'ambito della competenza territoriale degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio di Bergamo, Perugia e Viterbo;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di apportare modifiche alle specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 13 dicembre 2000;

Decretano:

Art. 1.

1. I notai possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.

2. I notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti devono utilizzare le procedure di cui al comma 1, sempre limitatamente agli atti di compravendita di immobili, a partire dal 1° maggio 2002, per gli atti stipulati dalla medesima data.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti di compravendita di immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 2.

1. Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico di cui all'art. 12 del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000, per l'esecuzione delle formalità si applicano le modalità attualmente in uso presso gli uffici competenti. Per la registrazione si utilizza il modello 69-*tel* allegato alla circolare n. 33 del 29 marzo 2001; per la trascrizione e la voltura automatica si utilizza la nota su supporto informatico; il pagamento dei tributi si effettua con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.

1. Le specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 13 dicembre 2000 sono sostituite dalle specifiche tecniche allegate al presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2001

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
TATOZZI

ALLEGATO

```
<!-- edited with XML Spy v3.0.7 NT (http://www.xmlspy.com) by pluto (Sogei) -->
<!-- ============================================================       -->
<!-- Modello Unico DTD
     Trasmissione telematica degli atti immobiliari
     VERSIONE:  2.0
     DATA:  18 settembre 2001
-->
<!-- ============================================================       -->
<!--  Struttura gerarchica:

   DatiTelematico
      |______ChiaveFile
      |         |____CodiceFiscalePU
      |         |____PubblicoUfficiale
      |         |____Controllo
      |         |____ProgressivoInvio
      |______(PagamentoTelematico | PagamentoF24)
      |______(IntegrazioneDebito | CompensazioneCredito)?
      |______Adempimento*
            |_________ChiaveAdempimento
            |           |____PrimoNumeroRepertorio
            |           |____SecondoNumeroRepertorio?
            |           |____CodiceFiscalePU
            |
            |_________DatiTitolo
            |           |____Titolo
            |           |____Allegati*
            |
            |_________DatiConvenzione*
            |           |____Convenzione
            |           |____TributiTerritorio
            |               |____UnitaNegoziali*
            |           |____DatiAssociazione+
            |           |____(Trascrizione | Iscrizione | Annotazione)
            |           |____DatiQuadroD?
            |           |____DatiVolture*
            |
            |_________DatiImmobile*
            |           |____ImmobileUT
            |           |____(ImmobileU | ImmobileT)
            |           |____QuoteFrazionate?
            |           |____DatiIndirizzo?
            |           |____EstremiPrecedenti*
            |
            |_________DatiInvim*
            |           |____Provenienza+
            |           |____Agevolazione?
            |
            |_________DatiSoggetto+
            |           |____(SoggettoF |SoggettoN)
            |           |____DomicilioEletto?
            |           |____ResidenzaSede?
            |
            |_________DatiConiugeNonComparente*
            |           |____SoggettoF
            |
            |_________DatiSoggettoNonComparente*
            |           |____(SoggettoF | (SoggettoN, ResidenzaSede))
            |           |____DirittiReali
            |
            |_________DatiSoggettoRappresentante*
            |           |____(SoggettoF |SoggettoN), ResidenzaSede))
```

```
          |
          |_________DatiNegozio*
          |           |____InfoTassazione
          |           |____Agevolazione?
          |           |____Tassazione*
          |           |____(CreditoImpostaOriginario |
          |                 CreditoImpostaUtilizzato)?
          |
          |_________TestoAtto?
                      |____TestoLibero
                      |____PrimoNumeroRepertorio
                      |____SecondoNumeroRepertorio?
                                                                       -->
<!-- ============================================================

      Elementi del file
      Il file contiene le informazioni per il pagamento e la
      compensazione delle imposte, le richieste di registrazione,
        le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di
      annotazione e di voltura catastale, il prospetto degli
      allegati e il testo integrale degli atti
                                                                       -->
<!-- ============================================================
      Dati identificativi del File

      CodUfficioEntrate: codice dell'Ufficio delle Entrate presso
      il quale si richiede la registrazione dell'atto
      Alfanumerico 3 caratteri

      ProgressivoInvio: identificativo alfanumerico dell'invio

      CodicefiscalePU: codice fiscale del pubblico ufficiale che
      ha redatto l'atto ed e' abilitato alla trasmissione telematica
      Alfanumerico 16 caratteri

      PubblicoUfficiale
      Tipo PU: 1 = notaio, 2 = altro pubblico ufficiale
      DenominazionePU: cognome e nome ovvero denominazione
      del pubblico ufficiale
      Alfabetico 50 caratteri
      Comune: sede del pubblico ufficiale (nota al Sistema)
      Alfabetico 50 caratteri
      Provincia
      Alfabetico  2 caratteri
      Indirizzo: indirizzo del pubblico ufficiale
      Alfanumerico 50 caratteri
      Cap: Numerico 5 caratteri

      Controllo: impostato dal Sistema quando vengono eseguiti i
      programmi di controllo forniti dal Ministero delle Finanze

      Dati relativi al pagamento telematico

      CodiceFiscale: codice fiscale dell'intestatario del conto di
      addebito
      Alfanumerico 16 caratteri

      CodiceABI: codice ABI della banca o posta destinataria delle
      disposizioni di pagamento
      Numerico 5 caratteri
      CodiceCAB: codice Cab dello sportello della banca destinataria
      delle disposizioni di addebito
      Numerico 5 caratteri

      Divisa: divisa utilizzata per l'importo di ciascuna disposizione
      di pagamento
      L = Lire, E = Euro
```

```
NumeroContoCorrente: numero di conto corrente sul quale deve
essere addebitato l'importo della disposizione di pagamento
Alfanumerico 12 caratteri

NumeroCin: carattere  di controllo delle coordinate bancarie
secondo lo standard ABI
Alfanumerico 1 carattere

Dati relativi al pagamento cartaceo

PagamentoF24: pagamento effettuato utilizzando il modello F24
cartaceo. Per ogni atto deve essere utilizzato un modello
cartaceo.

CodiceFiscale: codice fiscale del soggetto che effettua il
versamento
Alfanumerico 16 caratteri

CodAttoF24: Numerico di 11 caratteri:
      - per i pagamenti a seguito di controllo
        sull'autoliquidazione, indicare il  "codice atto"
        riportato sulla richiesta;
      - per i pagamenti in autoliquidazione riportare il
       "codice atto" cosi' determinato:
            posizione 1-9: numero di repertorio numerico;
            posizione 10 : settore di pagamento = 5;
            posizione 11 : carattere di controllo calcolato
                           secondo l'algoritmo utilizzato
                           per la Partita IVA.

CodiceABI: codice ABI della banca o posta destinataria delle
disposizioni di pagamento
Numerico 5 caratteri
CodiceCAB: codice Cab dello sportello della banca destinataria
delle disposizioni di addebito
Numerico 5 caratteri

Divisa: divisa utilizzata per l'importo di ciascuna disposizione
di pagamento
L = Lire, E = Euro

Imposte: imposte versate distinte in tributi e importi

DataPagamentoF24: data del pagamento nel formato ggmmaaaa

CompensazioneCredito: qualora ricorra l'ipotesi di
compensazione di somme versate in eccesso, indicare le imposte
  di cui si chiede la compensazione, gli estremi degli atti o
  delle note che hanno originato il credito e le
imposte su cui si intende far valere il credito.

EstremiAtto
TipoAtto: A = atto
CodUffRegistro: codice dell'ufficio delle entrate presso
il quale e' stato registrato l'atto
Alfanumerico 3 caratteri
Anno:  anno di registrazione
Numerico 4 caratteri
SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri
NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri
NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri

EstremiNota
TipoNota: T = Trascrizione, I = Iscrizione, A = Annotazione
CodiceConservatoria: codice della conservatoria presso
la quale e' stata eseguita la formalita'
```

```
      Numerico 4 caratteri
      NumRG: numero di registro generale
      Numerico 6 caratteri
      NumRP: numero di registro particolare
      Numerico 6 caratteri
      Data: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

      IntegrazioneDebito: pagamento telematico dei maggiori tributi
      e degli eventuali interessi e sanzioni, dovuti a seguito
      del controllo  dell'autoliquidazione; indicare
      il "codice atto" riportato sulla richiesta di pagamento
        e gli importi per i quali si autorizza l'addebito
      automatico.

      RiferimentoDebito
      CodiceAttoRichiesta : numerico 11 caratteri
      ImportoDebito: importo della richiesta di pagamento escluse
                     le eventuali spese di notifica -
                     numerico 13 caratteri
      ImportoNotifica:importo delle spese di notifica -
                     numerico 13 caratteri
      ImportoSanzioni:importo delle eventuali sanzioni -
                     numerico 13 caratteri
      ImportoInteressi:importo degli eventuali interessi -
                     numerico 13 caratteri                       -->
<!-- ==========================================================      -->
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT Telematico (DatiTelematico)>
<!ELEMENT DatiTelematico
      (ChiaveFile, (PagamentoTelematico | PagamentoF24),
      (CompensazioneCredito | IntegrazioneDebito)?, Adempimento*)>
<!ATTLIST DatiTelematico
      CodUfficioEntrate CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT ChiaveFile (CodiceFiscalePU, PubblicoUfficiale, Controllo)>
<!ATTLIST ChiaveFile
      ProgressivoInvio CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT CodiceFiscalePU (#PCDATA)>
<!ELEMENT PubblicoUfficiale EMPTY>
<!ATTLIST PubblicoUfficiale
      TipoPU (1 | 2) #REQUIRED
      DenominazionePU CDATA #REQUIRED
      Comune CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      Indirizzo CDATA #IMPLIED
      Cap CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT Controllo (#PCDATA)>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT PagamentoTelematico EMPTY>
<!ATTLIST PagamentoTelematico
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      CodiceABI CDATA #REQUIRED
      CodiceCAB CDATA #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED
      NumeroContoCorrente CDATA #REQUIRED
      NumeroCin CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT PagamentoF24 (Imposte+)>
<!ATTLIST PagamentoF24
      CodiceFiscale CDATA #REQUIRED
      CodAttoF24 CDATA #REQUIRED
```

```
      CodiceABI CDATA #REQUIRED
      CodiceCAB CDATA #REQUIRED
      DataPagamentoF24 CDATA #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT CompensazioneCredito (Imposte+, EstremiAtto*, EstremiNota*)>
<!ELEMENT IntegrazioneDebito (RiferimentoDebito+)>
<!ELEMENT Imposte EMPTY>
<!ATTLIST Imposte
      CodTributo CDATA #REQUIRED
      Importo CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT EstremiAtto (Imposte*)>
<!ATTLIST EstremiAtto
      TipoAtto (A | S) #REQUIRED
      CodUffRegistro CDATA #REQUIRED
      Anno CDATA #REQUIRED
      SerieVolume CDATA #REQUIRED
      NumRegistrazioneUno CDATA #REQUIRED
      NumRegistrazioneDue CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT EstremiNota (Imposte+)>
<!ATTLIST EstremiNota
      TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
      CodiceConservatoria CDATA #REQUIRED
      NumRG CDATA #REQUIRED
      NumRP CDATA #REQUIRED
      Data CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT RiferimentoDebito EMPTY>
<!ATTLIST RiferimentoDebito
      CodiceAttoRichiesta CDATA #REQUIRED
      ImportoDebito CDATA #REQUIRED
      ImportoNotifica CDATA #IMPLIED
      ImportoSanzioni CDATA #IMPLIED
      ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Per adempimento si intende la registrazione, la trascrizione,
      l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonche'
      la voltura catastale, di singoli atti relativi a diritti sugli
      immobili. I dati dell'adempimento sono composti da:
      chiave adempimento, dati generali dell'atto, dati della
      convenzione, dati degli immobili, dati dei comparenti e/o dei
      soggetti non comparenti e/o dei rappresentanti, dati dei
      negozi giuridici, e testo integrale dell'atto.
                                                                      -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT Adempimento
      (ChiaveAdempimento, DatiTitolo, DatiConvenzione*, DatiImmobile*,
       DatiInvim*, DatiSoggetto+, DatiConiugeNonComparente*,
      DatiSoggettoNonComparente*, DatiSoggettoRappresentante*,
      DatiNegozio*, TestoAtto?)>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Chiave adempimento: e' composta dal codice fiscale
      del pubblico ufficiale e dal repertorio dell'atto.

      PrimoNumeroRepertorio: numerico 7 caratteri
      SecondoNumeroRepertorio: numerico 5 caratteri. Ammesso solo in
      presenza del primo numero
```

```
                                                                      -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT ChiaveAdempimento
      (PrimoNumeroRepertorio, SecondoNumeroRepertorio?, CodiceFiscalePU)>
<!ELEMENT PrimoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
<!ELEMENT SecondoNumeroRepertorio (#PCDATA)>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati del titolo

        Elaborazione: indicare quali sono gli uffici interessati
      dall'adempimento
            E = solo Ufficio delle Entrate
            T = solo Uffici del Territorio
            C = Uffici delle Entrate e del Territorio

      Divisa: divisa con la quale si esprimono tutti gli importi
      dell'adempimento (L = Lire, E = Euro)

      EsenzioneBollo:
                1 =  se l'atto e' esente da imposta di bollo
              0 = se non esente da questa imposta

      Descrizione: forma del titolo, secondo quanto indicato
      nella Circolare n.128/T del 2 maggio 1995
      Alfabetico 61 caratteri

      DataAtto: data di stipula dell'atto nel formato ggmmaaaa

      Prospetto degli allegati: documenti e dei certificati a corredo
      dell'atto. La documentazione originale e' conservata dal
      pubblico ufficiale
      Codice Allegato:
      01 Dichiarazione Invim
        02 Spese inerenti la dichiarazione Invim
        03 Planimetria
        04 Estratto di mappa
      05 Certificato di destinazione urbanistica
        06 Procura
        07 Licenza edilizia
        08 Terreno edificabile
        09 Istanza della legge 154/88
        99 Altro - specificare la descrizione

      Numero allegati: numero di allegati per ogni tipologia
                       numerico 2 caratteri
      Descrizione: alfanumerico 50 caratteri
                                                                      -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT DatiTitolo (Titolo, Allegati*)>
<!ATTLIST DatiTitolo
      Elaborazione (E | T | C) #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED
      EsenzioneBollo (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT Titolo EMPTY>
<!ATTLIST Titolo
      Descrizione CDATA #REQUIRED
      DataAtto CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT Allegati EMPTY>
<!ATTLIST Allegati
      CodiceAllegato CDATA #REQUIRED
      NumeroAllegati CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
>
```

```
<!--                                                                    -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Dati convenzione
      E' obbligatorio inserire almeno una convenzione per ogni
      adempimento. Per ogni convenzione, se relativa ad atti
      immobiliari, sara' ricostruita la rispettiva
      nota di Trascrizione, Iscrizione o Annotazione secondo quanto
      stabilito nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995

      ProgressivoConvenzione: identificativo della convenzione
      Numerico 3 caratteri

      Convenzione
      TipoNota: T = Trascrizione, I = Iscrizione, A = Annotazione

      Specie, Descrizione e CodAtto: sono quelle previste nella
      Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995. Viene richiesta la
      descrizione dell'atto per esteso nel caso in cui non sia
      indicato un codice atto specifico ma la sola specie
      Specie: Alfabetico 40 caratteri
      Descrizione: Alfabetico 100 caratteri
      Codice atto:  Numerico 4 caratteri

      ProgressivoConvenzioneCollegata: identificativo della
      convenzione di riferimento per convenzioni che devono
      essere presentate insieme
      Numerico 3 caratteri

      DenominazioneRichiedente e IndirizzoRichiedente:
      Alfabetici 50 caratteri per ogni elemento

      CodiceConservatoria: codice degli Uffici del Territorio di
      destinazione (noto al Sistema)
      Numerico 4 caratteri

      TributiTerritorio
      Elemento per l'inserimento dei tributi di competenza
      dell'Ufficio del Territorio.
      Per convenzioni destinate ad una sola Conservatoria si deve
      utilizzare l'elemento Tassazione.
      Per convenzioni destinate a piu' Conservatorie si puo'
      utilizzare l'elemento Tassazione, indicando gli importi
      cumulativi relativi a diversi tributi, se il pagamento e' il
      medesimo per tutte le Conservatorie. In alternativa si possono
      anche ripartire i tributi utilizzando l'elemento
      TassazioneFissaPropozionale.
      Nel caso di convenzioni destinate a piu' Conservatorie per le
      quali le imposte sono differenziate si deve utilizzare l'elemento
      TassazioneFissaProporzionale indicando nel dettaglio i tributi
      e gli importi per ogni Conservatoria di destinazione.
      Dati della tassazione
      Esenzione
        0 = convenzione non esente
        1 = convenzione esente dalle tasse ipotecarie
        2 = convenzione esente dalle imposte dovute per l'esecuzione
            della formalita'
        3 = convenzione esente
      Agevolazione
        0 = assenza di agevolazione
        1 = presenza di agevolazione
      Tassazione
        CodiceTributo: alfanumerico 4 caratteri
        Aliquota: numerico 2 caratteri, obbligatoria se non si
                  applicano tributi in misura fissa
        Importo: numerico 13 caratteri
```

```
                                                                     -->
<!-- ============================================================    -->
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT DatiConvenzione
      (Convenzione, TributiTerritorio, UnitaNegoziali*, DatiAssociazione+,
       (DatiTrascrizione | DatiIscrizione | DatiAnnotazione),
      DatiQuadroD?, DatiVolture*)>
<!ATTLIST DatiConvenzione
      ProgressivoConvenzione CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT Convenzione (CodiceConservatoria*)>
<!ATTLIST Convenzione
      TipoNota (T | I | A) #REQUIRED
      Specie CDATA #IMPLIED
      Descrizione CDATA #REQUIRED
      CodAtto CDATA #REQUIRED
      ProgressivoConvenzioneCollegata CDATA #IMPLIED
      DenominazioneRichiedente CDATA #IMPLIED
      IndirizzoRichiedente CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT CodiceConservatoria (#PCDATA)>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT TributiTerritorio (Tassazione* | TassazioneFissaProporzionale*)>
<!ATTLIST TributiTerritorio
      Esenzione (0 | 1 | 2 | 3) #REQUIRED
      Agevolazione (0 | 1) #REQUIRED
>
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT TassazioneFissaProporzionale (CodiceConservatoria, Tassazione*)>
<!--                                                                 -->
<!-- ============================================================    -->
<!-- UnitaNegoziale: gruppo di immobili negoziati dallo stesso
      soggetto, per la stessa quota e lo stesso diritto
        IdUnitaNegoziale: identificativo dell'unita'negoziale
          Il formato ammesso e'
        "U" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio U000002)

        IdImmobile: riferimento agli identificativi degli immobili
        che appartengono all'unita' negoziale (gli immobili devono
        essere presenti nell'adempimento)
                                                                     -->
<!-- ============================================================    -->
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT UnitaNegoziali EMPTY>
<!ATTLIST UnitaNegoziali
      IdUnitaNegoziale ID #REQUIRED
      IdImmobile IDREFS #REQUIRED
>
<!--                                                                 -->
<!-- ============================================================    -->
<!--  Dati associazione
      Rappresentano i legami esistenti tra soggetti ed unita'
      negoziali relativamente ai diritti reali oggetto
      della convenzione.

      IdUnitaNegoziale: riferimento agli identificativi delle
      unita' negoziali
      IdSoggetto: riferimento all'identificativo del soggetto
                                                                     -->
<!-- ============================================================    -->
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT DatiAssociazione (DatiTitolarita)>
<!ATTLIST DatiAssociazione
      IdSoggetto IDREF #REQUIRED
      IdUnitaNegoziali IDREFS #IMPLIED
>
```

```
<!--                                                            -->
<!-- ============================================================    -->
<!--  Dati titolarita'
      E' obbligatorio indicare almeno la qualifica (a favore, contro,
      terzo datore, soggetto debitore non datore e soggetto a favore
      del quale esplica effetti l'annotazione), il codice e la
      descrizione del diritto secondo quanto stabilito nella
      Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

      IntestazioneCatastale: per associazioni di soggetti contro
      indica se il soggetto e' da mantenere o meno nella nuova
      intestazione catastale.
      0 = intestazione da mantenere/inserire al Catasto
      1 = cancella intestazione se presente al Catasto
                                                                    -->
<!-- ============================================================    -->
<!--                                                                -->
<!ELEMENT DatiTitolarita (Qualifica, DirittiReali?)>
<!ATTLIST DatiTitolarita
      IntestazioneCatastale (0 | 1) #REQUIRED
>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================    -->
<!--  Qualifica: e' la natura (a favore/contro) del soggetto per la
      singola associazione.
      Alfanumerico 30 caratteri
      TipoQualifica: alfabetico 2 caratteri

            Qualifica                                 Tipo
            Venditore                                   C
            Acquirente                                  F
            Cedente                                     C
            Cessionario                                 F
            Donante                                     C
            Donatario                                   F
            Debitore ipotecario                         C
            Creditore ipotecario                        F
            Terzo Datore di Ipoteca                    TD
            Nuovo Soggetto a Favore                     N
            Debitore Non Datore                         D
            Altra qualifica                             da specificare
                                                        se F o C
                                                                    -->
<!-- ============================================================    -->
<!--                                                                -->
<!ELEMENT Qualifica EMPTY>
<!ATTLIST Qualifica
      Qualifica CDATA #REQUIRED
      TipoQualifica (F | C | TD | N | D) #REQUIRED
>
<!--                                                                -->
<!-- ============================================================    -->
<!--  DirittiReali

      Quota
      Il valore massimo ammesso e' 999.999,999/999.999

      Diritto
      CodiceDiritto: codice del diritto oggetto della convenzione
      Alfanumerico 3 caratteri
      DescrizioneDiritto: decrizione del diritto
      Alfanumerico 40 caratteri

      RegimeConiugi: regime patrimoniale
      C = soggetto in regime di comunione legale
      S = soggetto in regime di separazione
      P = natura personale del bene
      D = soggetto in regime di comunione de residuo
```

```
      IdSoggetto: riferimento all'identificativo del soggetto con
      il quale il soggetto dell'associazione e' in comunione legale
                                                                     -->
<!-- ============================================================    -->
<!--                                                                 -->
<!ELEMENT DirittiReali EMPTY>
<!ATTLIST DirittiReali
      Quota CDATA #IMPLIED
      CodiceDiritto CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
      RegimeConiugi CDATA #IMPLIED
      IdSoggetto IDREF #IMPLIED
>
<!--                                                                 -->
<!-- ============================================================    -->
<!--  Dati trascrizione
      Sono tutte le indicazioni relative alla convenzione o
      rapporto giuridico che si vuole rendere pubblico con il mezzo
      della trascrizione ed gli altri dati i quali, anche se non
      essenziali ai sensi degli articoli 2659 e 2660 c.c., sono pur
      sempre necessari per una piu' completa informazione sulle
        formalita' da trascrivere.

      ConvenzioneSoggettaVoltura: atti soggetti a voltura catastale
      0 = non soggetta
      1 = soggetta

      VolturaDifferitaCatastale: atti soggetti a voltura catastale
      differita ad altra data per cause connesse alla natura
      dell'atto
      0 = non differita
      1 = differita
      TermineDifferimento: data di differimento della voltura
      Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

      Condizione: atto soggetto a condizione sospensiva o
      risolutiva, la cui condizione viene descritta nell'elemento
      DatiQuadroD
      0 = assenza
      1 = presenza

      TerminiEfficaciaAtto: atto con termine di efficacia diverso
      da quello della data dell'atto medesimo
      0 =  assenza
      1 = presenza

      DataMorte: data della morte del de cuius
      Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      SuccessioneTestamentaria: successione devoluta per testamento
      0 = assenza
      1 = presenza
      RinunciaTestamentaria: successione con morte o rinunzia
      dei chiamati
      0 = assenza
      1 = presenza

      FormalitaRiferimento
      Si indica quando si richiede una trascrizione in rettifica
      di una precedente formalita', la trascrizione di una
      dichiarazione di nomina quando resa oltre il termine di cui
      all'art. 1402 c.c., la trascrizione di atti che implichino
      aggiunzioni, modificazioni o ratifiche inerenti ad atti
      precedentemente trascritti, ovvero nella trascrizione degli
      atti di conferma di cui alla L. 28/2/85 n.47. Si indicano la
      data di trascrizione ed il numero assunto dalla precedente
      formalita' nella raccolta particolare
```

```
      PLquadroA, PLquadroB, PLquadroC: parti libere relative al
      titolo e convenzione, agli immobili, ai soggetti
      0 = assenza
      1 = presenza
                                                                      -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT DatiTrascrizione (FormalitaRiferimento?)>
<!ATTLIST DatiTrascrizione
      ConvenzioneSoggettaVoltura (0 | 1) #REQUIRED
      VolturaDifferitaCatastale (0 | 1) #REQUIRED
      TermineDifferimento CDATA #IMPLIED
      Condizione (0 | 1) #REQUIRED
      TerminiEfficaciaAtto (0 | 1) #REQUIRED
      DataMorte CDATA #IMPLIED
      SuccessioneTestamentaria (0 | 1) #REQUIRED
      RinunciaTestamentaria (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroA (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroB (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroC (0 | 1) #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Formalita di Riferimento
        Data: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      RegistroParticolareUno: Numerico 6 caratteri
      RegistroParticolareDue: Numerico 3 caratteri
                                                                      -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT FormalitaRiferimento EMPTY>
<!ATTLIST FormalitaRiferimento
      Data CDATA #REQUIRED
      RegistroParticolareUno CDATA #REQUIRED
      RegistroParticolareDue CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati iscrizione
      Sono tutte le indicazioni relative all'ipoteca o al privilegio,
      previste dall'art. 2839 c.c. ed essenziali ai fini della valida
      costituzione della garanzia reale. Vengono, inoltre, richiesti
      altri dati i quali, anche se non essenziali ai sensi
      dell'art. 2839 c.c., sono stati ritenuti necessari in
      particolari situazioni ed in presenza di determinati tipi
      di iscrizione.

      Capitale: capitale iscritto
      Numerico 13 caratteri

      TassoInteresseAnn: tasso interesse annuale
      Alfanumerico 6 caratteri (nn,nnn)
      TassoInteresseSem: tasso interesse semestrale
      Alfanumerico 6 caratteri (nn,nnn)

      ImportoInteressi: importo degli interessi
      Numerico 13 caratteri

      SpeseInteressiMora:
      Numerico 13 caratteri

      Totale: importo totale della somma iscritta
      Numerico 13 caratteri

      ImportiTassiVariabili:
      0 = assenza
      1 = presenza
```

```
      ImportiValutaEstera:
      0 = assenza
      1 = presenza

      SommaIscritta: somma iscritta ad aumentare automaticamente
      0 = assenza
      1 = presenza

      CondizioneRisolutiva: ipoteca sottoposta a condizione
      risolutiva
      0 = assenza
      1 = presenza

      DurataEsigibilita: tempo di esigibilita' del credito
      Numerico 6 caratteri (aammgg)

      TermineIpoteca:  termine di estinzione dell'ipoteca diverso
      da quello previsto dal l'art. 2847 c.c.
      Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)

      StipulaUnicoContratto:
      0 = assenza
      1 = presenza

      NumTitoliCredito: numero dei titoli d'ordine presentati al
      Conservatore
      Numerico 5 caratteri

      ElencoMacchinari:
      0 = assenza
      1 = presenza

      FormalitaRiferimento
      Si indica quando si richiede una iscrizione in rettifica o
      in estensione di una precedente formalita', ovvero quando si
      iscrive una ipoteca in ripetizione o in rinnovazione.
      Si indicano la data ed il numero della raccolta particolare
      della precedente iscrizione

      PLquadroA, PLquadroB, PLquadroC: parti libere relative al
      titolo e convenzione, agli immobili, ai soggetti
      0 = assenza
      1 = presenza
                                                                   -->
<!-- ============================================================  -->
<!--                                                               -->
<!ELEMENT DatiIscrizione (FormalitaRiferimento?)>
<!ATTLIST DatiIscrizione
      Capitale CDATA #IMPLIED
      TassoInteresseAnn CDATA #IMPLIED
      TassoInteresseSem CDATA #IMPLIED
      ImportoInteressi CDATA #IMPLIED
      SpeseInteressiMora CDATA #IMPLIED
      Totale CDATA #REQUIRED
      ImportiTassiVariabili (0 | 1) #REQUIRED
      ImportiValutaEstera (0 | 1) #REQUIRED
      SommaIscritta (0 | 1) #REQUIRED
      CondizioneRisolutiva (0 | 1) #REQUIRED
      DurataEsigibilita CDATA #IMPLIED
      TermineIpoteca CDATA #IMPLIED
      StipulaUnicoContratto (0 | 1) #REQUIRED
      NumTitoliCredito CDATA #IMPLIED
      ElencoMacchinari (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroA (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroB (0 | 1) #REQUIRED
      PLquadroC (0 | 1) #REQUIRED
>
```

```
<!--                                                            -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Dati annotazione
      Sono le indicazioni relative all'annotazione e le altre
      informazioni significative in determinate circostanze ed in
      determinati tipi di annotazione.

      VolturaCatastaleAttoOrig: esecuzione automatica della voltura
      catastale dell'atto originario
      0 = no voltura
      1 = si voltura

      FormalitaAnnotatata: si indica la formalita' da annotare

      Riduzione di somma e di ipoteca
      Si inseriscono questi elementi quando si vuole annotare la
      riduzione del capitale ovvero dell'ipoteca rispetto alle
      somme originariamente dovute o iscritte. La riduzione va
      evidenziata indicando la somma che si vuole ridurre
      e quella ridotta.
      RidSommaDovutaDa, RidSommaDovutaA, RidSommaIpotecaDa,
      RidSommaIpotecaA:
      Numerici  13 caratteri

      ValImmobiliLiberati: Numerico 13 caratteri
                                                                -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                            -->
<!ELEMENT DatiAnnotazione (FormalitaAnnotata)>
<!ATTLIST DatiAnnotazione
      VolturaCatastaleAttoOrig (0 | 1) #REQUIRED
      RidSommaDovutaDa CDATA #IMPLIED
      RidSommaDovutaA CDATA #IMPLIED
      RidSommaIpotecaDa CDATA #IMPLIED
      RidSommaIpotecaA CDATA #IMPLIED
      ValImmobiliLiberati CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                            -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  FormalitaAnnotata                                         -->
<!--  Per la formalita' di riferimento da annotare
      si indicano il tipo, la data ed il numero della raccolta
      particolare della formalita' precedente.

      TipoNotaAnnotare:
      T = Trascrizione, I = Iscrizione, A= Annotazione,
      PA = PrivilegioAgrario, PM = Privilegio Minerario,
        PS = Privilegio Speciale
                                                                -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                            -->
<!ELEMENT FormalitaAnnotata (FormalitaRiferimento)>
<!ATTLIST FormalitaAnnotata
      TipoNotadaAnnotare (T | I | A | PA | PM | PS) #REQUIRED
>
<!--                                                            -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Dati quadro "D"
      Informazioni libere necessarie per una compiuta pubblicita'
      immobiliare
      Descrizione: Alfanumerico 70 caratteri
                                                                -->
<!-- ============================================================ -->
<!--                                                            -->
<!ELEMENT DatiQuadroD (Descrizione+)>
<!ELEMENT Descrizione (#PCDATA)>
<!--                                                            -->
<!-- ============================================================ -->
```

```
<!--  Dati volture
      Si tratta delle informazioni necessarie per sanare eventuali
      situazioni incongruenti, che si possono verificare in fase di
      voltura relativamente alla concordanza tra soggetti
      intestati al catasto e quelli risultanti nell'atto e nel caso
      di assenza dell'identificativo dell'immobile, oggetto della
      convenzione, nella base informativa catastale.

      VoltureMancanti: incongruenze nei soggetti
      IdentificativiInfo: elemento per l'inserimento
      dell'identificativo dei titoli mancanti  e/o dei protocolli
      per le volture che si presentano solamente al catasto.
      Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati nel
      seguente ordine: tipo, descrizione, numero e data atto,
      Rogante ovvero Ufficio Registro/Entrate
      Alfanumerico 70 caratteri

      UlterioriInfo: elemento per l'inserimento, in formato libero
      di tutte le altre informazioni che si ritengono utili per la
      corretta esecuzione della voltura, ivi compresi i passaggi
      intermedi intervenuti senza atti legali
      Alfanumerico 70 caratteri

      UltimoAttoMancante: identificativo completo dell'atto
      precedente. L'atto precedente puo' essere un atto generico,
      un atto notarile, una dichiarazione di successione e/o
      una voltura.

      VolturaInfoSuccessione
      Volume: Numerico 5 caratteri
      Numero: Numerico 6 caratteri
      Anno: Numerico 4 caratteri
      CodiceUfficioRegistro: Alfanumerico  3 caratteri
        DataMorte: Numerico  8 caratteri
        Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

      VolturaInfoAttoNotarile
      PrimoNumeroRepertorio: Numerico 7 caratteri
      SecondoNumeroRepertorio: Numerico 5 caratteri
      Data: Numerico 8 caratteri
      Rogante: Alfanumerico 50 caratteri
      Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

      VolturaInfoAtto
      PrimoNumero: Numerico 7 caratteri
      SecondoNumero: Numerico 5 caratteri
      DataAtto: Numerico 8 caratteri
      Rogante: Alfanumerico 50 caratteri
        Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

      VolturaInfoNota
      NumeroNota: Alfanumerico 6 caratteri
      ProgressivoNota: Alfanumerico 3 caratteri
      Anno: Numerico 4 caratteri
        DataEfficacia: Numerico    8 caratteri
        Descrizione: Alfanumerico 50 caratteri

      UnicoAttoMancante: indicazione se si tratta dell'unico
      atto mancante
      0 = no atto unico
      1 = atto unico

      PassaggiIntermedi:
      0 = ci sono passaggi intermedi
      1 = non ci sono passaggi intermedi
```

```
      PassaggiAttiLegali:
      0 = non ci sono passaggi senza atti legali
      1 = ci sono passaggi senza atti legali

      AttiTecniciMancanti: incongruenze negli immobili
      IdentificativiInfo: elemento per l'inserimento
      dell'identificativo delle dichiarazioni tecniche mancanti
      nella banca dati catastale.
      Il formato e' libero, ma si suggerisce di fornire i dati
      nel seguente ordine: tipo, numero e data atto tecnico.
      Alfanumerico 70 caratteri

      ImmobileOriginario: se l'immobile oggetto della convenzione e'
      mancante nella banca dati catastale va indicato l'ultimo
      identificativo presente negli atti del Catasto, da cui deriva
      l'immobile oggetto della convenzione

      UlterioriInfo: elemento per l'inserimento, in formato libero
      di tutte le altre informazioni che si ritengono utili ai fini
      dell'esecuzione delle volture
      Alfanumerico 70 caratteri

      IdImmobile: riferimento agli identificativi degli immobilii
      cui appartengolo le informazioni della voltura

      IdSoggettoNonComparente: riferimento agli identificativi dei
      soggetti non intervenuti, ma indicati in atto. Tali soggetti
      possono essere necessari al completamento dell' intestazione
      catastale ovvero essere gli unici soggetti, quando la
      convenzione e' priva dei soggetti a favore
                                                                    -->
<!-- ============================================================   -->
<!--                                                                -->
<!ELEMENT DatiVolture (VoltureMancanti?, AttiTecniciMancanti?)>
<!ATTLIST DatiVolture
      IdImmobile IDREFS #REQUIRED
      IdSoggettoNonComparente IDREFS #IMPLIED
>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT VoltureMancanti
      (IdentificativiInfo?, UltimoAttoMancante?, UlterioriInfo?)>
<!ATTLIST VoltureMancanti
      PassaggiIntermedi (0 | 1) #REQUIRED
      PassaggiAttiLegali (0 | 1) #REQUIRED
>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT AttiTecniciMancanti
      (IdentificativiInfo?, ImmobileOriginario?, UlterioriInfo?)>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT UltimoAttoMancante
      ((VolturaInfoSuccessione | VolturaInfoAttoNotarile |
      VolturaInfoAtto)?, VolturaInfoNota?)>
<!ATTLIST UltimoAttoMancante
      UnicoAttoMancante (0 | 1) #REQUIRED
>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT UlterioriInfo (Descrizione+)>
<!ELEMENT IdentificativiInfo (Descrizione+)>
<!--                                                                -->
<!ELEMENT ImmobileOriginario (IdentificativoDefinitivo)>
<!ATTLIST ImmobileOriginario
      TipoCatasto (T | U) #REQUIRED
      Comune CDATA #IMPLIED
      Provincia CDATA #IMPLIED
      SezioneCensuaria CDATA #IMPLIED
>
```

```
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT VolturaInfoNota EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoNota
      NumeroNota CDATA #REQUIRED
      ProgressivoNota CDATA #IMPLIED
      Anno CDATA #REQUIRED
      DataEfficacia CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT VolturaInfoSuccessione EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoSuccessione
      Volume CDATA #REQUIRED
      Numero CDATA #REQUIRED
      Anno CDATA #REQUIRED
      CodiceUfficioRegistro CDATA #REQUIRED
      DataMorte CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT VolturaInfoAttoNotarile EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAttoNotarile
      PrimoNumeroRepertorio CDATA #REQUIRED
      SecondoNumeroRepertorio CDATA #IMPLIED
      Data CDATA #REQUIRED
      Rogante CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT VolturaInfoAtto EMPTY>
<!ATTLIST VolturaInfoAtto
      PrimoNumero CDATA #REQUIRED
      SecondoNumero CDATA #IMPLIED
      DataAtto CDATA #REQUIRED
      Rogante CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati immobile
      L'indicazione degli immobili e' obbligatoria per tutte le
      trascrizioni e le iscrizioni salvo i casi di formalita' con
      assenza di immobili di cui alla Circolare 128/T
      del 2 maggio 1995. Per le annotazioni, invece, gli immobili
      devono essere indicati nell'ipotesi di restrizione dei beni
      o di frazionamento in quote del mutuo e dell'ipoteca, secondo
      quanto previsto nella Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

      IdImmobile: identificativo dell'immobile.
      Il formato ammesso e'
      "I" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio I000012)

      ImmobileUT: dati generali degli immobili urbani e dei terreni

      Comune: Alfanumerico 50 caratteri
      Provincia: Alfabetico 2 caratteri
      SezCensuaria: Alfanumerico 1 carattere

      FondoDS: D = Dominante, S = Servente

      PresenzaBI:
      0 = Immobile presente nella banca dati del Catasto
      1 = Immobile assente nella banca dati del Catasto

      Divisa: divisa con la quale si esprimono le rendite/redditi
      degli immobili (L = Lire, E = Euro)
```

```
FABBRICATI
ImmobileU: immobile urbano deve essere indicato
l'identificativo catastale definitivo oppure provvisorio
ovvero transitorio.

Identificativo Definifivo/TransitorioDefinitivo
SezUrbana: Alfanumerico 3 caratteri
Foglio: Alfanumerico 4 caratteri
ParticellaUno: Alfanumerico 5 caratteri
ParticellaDue: Alfanumerico 4 caratteri
              (solo per Transitorio e Catasto fondiario)
SubalternoUno: Alfanumerico 4 caratteri
SubalternoDue: Alfanumerico 3 caratteri (solo per Transitorio)

Identificativo Provvisorio/TransitorioProvvisorio
TipoDenuncia: P = Protocollo, S = Scheda, V = Variazione
NumeroDenunciaUno: Alfanumerico 5 caratteri
NumeroDenunciaDue: Alfanumerico 4 caratteri (solo per Transitorio)
AnnoDenuncia: Numerico 4 caratteri (aaaa)

Immobili graffati : qualora piu' particelle risultino tra loro
graffate sono evidenziate dallo stesso ProgressivoImmobile e da
ProgrGraffato sequenziale
Numerico 4 caratteri

DatiTerreno: sono i dati identificativi del terreno (Catasto T)
su cui insiste il fabbricato, i cui identificativi catastali
sono assenti nella banca dati informatizzata

ConsistenzaU
  Immobili classati: si indica la consistenza catastale
      ZonaCensuaria: Alfanumerico 3 caratteri
      Categoria: Alfanumerico 3 caratteri (nota al Sistema)
      Classe: Numerico 2 caratteri
      SuperficieCatastale: il valore massimo ammesso e' 9999,99

      La consistenza puo' essere espressa in metri quadrati e/o
      in numero dei vani per gli immobili a destinazione
      ordinaria del gruppo A; in metri quadrati e/o metri cubi
      per gli immobili a destinazione ordinaria del gruppo B;
      in metri quadrati per gli immobili a destinazione
      ordinaria del gruppo C.
      Vani: il valore massimo ammesso e' 999,99
      MetriQuadrati: il valore massimo ammesso e' 9999,99
      MetriCubi: il valore massimo ammesso e' 9999,99

      Rendita: rendita catastale iscritta negli atti del Catasto
      Numerico 13 caratteri

      InteresseSA: immobili di interesse storico e/o artistico
      0 = No
      1 = Si
      Legge154: immobile per il quale si applica la legge 154/88
      0 = No
      1 = Si

  Immobili non classati: si indica la natura
      Natura: Alfanumerico 2 caratteri (nota al Sistema)

TERRENI
ImmobileT: terreno deve essere indicato l'identificativo
catastale definitivo oppure transitorio.

Identificativo Definifivo/TransitorioDefinitivo
Foglio: Alfanumerico 4 caratteri
ParticellaUno: Alfanumerico 5 caratteri
ParticellaDue: Alfanumerico 4 caratteri
              (solo per Transitorio e Catasto fondiario)
SubalternoUno: Alfanumerico 4 caratteri
```

```
      ConsistenzaT
            Natura: Alfanumerico 2 caratteri (nota al Sistema)

            RedditoAgrario: reddito agrario iscritto negli atti del
            Catasto
            Numerico 13 caratteri

            RedditoDominicale: reddito dominicale iscritto negli atti
            del Catasto
            Numerico 13 caratteri

            TipoTerreno:
            0 = Terreno agricolo
            1 = Terreno non agricolo edificabile
            2 = Terreno non agricolo non edificabile
            3 = Pertinenza di fabbricato
            4 = Cava
      SuperficieTotale e SuperficieEdificabile (solo se parte della
      superficie totale. Si puo' esprimere in
            MetriQuadrati: Numerico 9 caratteri
           ovvero
            Ettari: Numerico 5 caratteri
            Are: Numerico 2 caratteri
            Centiare: Numerico 2 caratteri
                                                                      -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT DatiImmobile
      (ImmobileUT, (ImmobileU | ImmobileT), QuoteFrazionate?,
      DatiIndirizzo?, EstremiPrecedenti*)>
<!ATTLIST DatiImmobile
      IdImmobile ID #REQUIRED
>
<!ELEMENT ImmobileUT EMPTY>
<!ATTLIST ImmobileUT
      Comune CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      SezCensuaria CDATA #IMPLIED
      FondoDS CDATA #IMPLIED
      PresenzaBI (0 | 1) #REQUIRED
      Divisa (L | E) #REQUIRED
>
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT ImmobileU
      ((IdentificativoDefinitivo | IdentificativoProvvisorio |
      IdentificativoTransitorio | Graffati+), DatiTerreno?, ConsistenzaU)>
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT ImmobileT
      ((IdentificativoDefinitivo | IdentificativoTransitorioDefinitivo),
      ConsistenzaT)>
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT IdentificativoDefinitivo EMPTY>
<!ATTLIST IdentificativoDefinitivo
      Foglio CDATA #REQUIRED
      ParticellaUno CDATA #REQUIRED
      SubalternoUno CDATA #IMPLIED
      SezUrbana CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT IdentificativoProvvisorio EMPTY>
<!ATTLIST IdentificativoProvvisorio
      TipoDenuncia (S | P | V) #REQUIRED
      NumeroDenunciaUno CDATA #REQUIRED
      AnnoDenuncia CDATA #REQUIRED
>
```

```
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT IdentificativoTransitorio
      (IdentificativoTransitorioDefinitivo |
      IdentificativoTransitorioProvvisorio)>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT IdentificativoTransitorioDefinitivo
      (IdentificativoDefinitivo, ParticellaDue?, SubalternoDue?)>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT IdentificativoTransitorioProvvisorio
      (IdentificativoProvvisorio, NumeroDenunciaDue)>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT ParticellaDue (#PCDATA)>
<!ELEMENT SubalternoDue (#PCDATA)>
<!ELEMENT NumeroDenunciaDue (#PCDATA)>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT Graffati (ProgGraffato, (IdentificativoDefinitivo |
      IdentificativoTransitorioDefinitivo))>
<!ELEMENT ProgGraffato (#PCDATA)>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT DatiTerreno (IdentificativoDefinitivo)>
<!ATTLIST DatiTerreno
      Comune CDATA #IMPLIED
      Provincia CDATA #IMPLIED
      SezCensuaria CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT ConsistenzaU (ImmobileClassato | ImmobileNonClassato)>
<!ATTLIST ConsistenzaU
      Rendita CDATA #IMPLIED
      InteresseSA (0 | 1) #REQUIRED
      Legge154 (0 | 1) #REQUIRED
>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT ImmobileClassato (Vani | MetriQuadrati | MetriCubi)?>
<!ATTLIST ImmobileClassato
      ZonaCensuaria CDATA #IMPLIED
      Categoria CDATA #REQUIRED
      Classe CDATA #IMPLIED
      SuperficieCatastale CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT ImmobileNonClassato EMPTY>
<!ATTLIST ImmobileNonClassato
      Natura CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT Vani (#PCDATA)>
<!ELEMENT MetriQuadrati (#PCDATA)>
<!ELEMENT MetriCubi (#PCDATA)>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT ConsistenzaT (SuperficieTotale?, SuperficieEdificabile?)>
<!ATTLIST ConsistenzaT
      Natura CDATA #REQUIRED
      RedditoAgrario CDATA #IMPLIED
      RedditoDominicale CDATA #IMPLIED
      TipoTerreno (0 | 1 | 2 | 3 | 4) #REQUIRED
>
<!ELEMENT SuperficieTotale (Superficie)>
<!ELEMENT SuperficieEdificabile (Superficie)>
<!ELEMENT Superficie EMPTY>
<!ATTLIST Superficie
      MetriQuadrati CDATA #IMPLIED
      Ettari CDATA #IMPLIED
      Are CDATA #IMPLIED
      Centiare CDATA #IMPLIED
>
```

```
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  QuoteFrazionate
      Importi delle quote frazionate del capitale mutuato e della
      relativa ipoteca frazionata
      Capitale e Ipoteca: Numerici 13 caratteri                   -->
<!-- ============================================================ -->
<!ELEMENT QuoteFrazionate EMPTY>
<!ATTLIST QuoteFrazionate
      Capitale CDATA #IMPLIED
      Ipoteca CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  Indirizzo degli immobili
      Per ogni immobile urbano si possono indicare al massimo 4
      indirizzi.
      Per i terreni si puo' fornire la localita' e/o la strada.
      CodiceIndirizzo: toponimo o codice dello stradario
      Numerico 3 caratteri
      Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
      NumeroCivico: Alfanumerico 6 caratteri
      Interno: Alfanumerico 3 caratteri
      Piano: Alfanumerico 4 caratteri
      Lotto: Alfanumerico 2 caratteri
      Edificio: Alfanumerico 2 caratteri
      Scala: Alfanumerico 2 caratteri

      AggiornaIndirizzo: si imposta quando si vuole aggiornare
      l'indirizzo dell'immobile nella banca dati catastale, con
      quello inserito nei campi corrispondenti
      0 = Non aggiornare
      1 = Aggiornare
                                                                  -->
<!-- ============================================================ -->
<!ELEMENT DatiIndirizzo (IndirizzoImm+, Interno*, Piano*)>
<!ATTLIST DatiIndirizzo
      Lotto CDATA #IMPLIED
      Edificio CDATA #IMPLIED
      Scala CDATA #IMPLIED
      AggiornaIndirizzo (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT IndirizzoImm (NumeroCivico*)>
<!ATTLIST IndirizzoImm
      CodiceIndirizzo CDATA #IMPLIED
      Indirizzo CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT NumeroCivico (#PCDATA)>
<!ELEMENT Interno (#PCDATA)>
<!ELEMENT Piano (#PCDATA)>
<!--                                                              -->
<!-- ============================================================ -->
<!--  EstremiPrecedenti
      L'elemento viene impostato ogni qualvolta un immobile
      viene identificato con dati catastali diversi da quelli
      indicati nella formalita'immediatamente precedente
      di trascrizione o iscrizione.
                                                                  -->
<!-- ============================================================ -->
<!ELEMENT EstremiPrecedenti
      ((IdentificativoDefinitivo, ParticellaDue?, SubalternoDue?) |
      (IdentificativoProvvisorio, NumeroDenunciaDue?))>
<!ATTLIST EstremiPrecedenti
      ProgressivoEstremoPrecedente CDATA #REQUIRED
      TipoCatasto CDATA #REQUIRED
```

```
      Comune CDATA #IMPLIED
      Provincia CDATA #IMPLIED
      SezCensuaria CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                    -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Dati INVIM

      IdImmobile: identificativi degli immobili ai quali si riferiscono
      i dati relativi all'Invim.

      ImpostaINVIM: imposta autoliquidata; numerico 13 caratteri

      AbbattimentoINVIM: rappresenta la percentuale di riduzione
      dell'imposta.
      Numerico 5 caratteri di cui i primi 3 rappresentano la parte
      intera e gli ultimi 2 la parte decimale (es. 62,5% si esprime
      nel formato '06250'.

      Agevolazione
      Tipo:
        - 0 assenza di agevolazioni
        - 1 agevolazione prima casa
          - 2    piccola proprieta' contadina
        - 6 immobile di interesse storico artistico
        - 99     agevolazione di altro tipo
      Descrizione:
      alfanumerico 50 caratteri, indicare solo per tipo = 99

      Dati della provenienza dell'immobile
      ValoreIniziale: numerico 13 caratteri
      DataIniziale: numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      Diritto: numerico 2 caratteri
               01 = piena proprieta'
               02 = nuda proprieta'
               08 = usufrutto
      Quota: percentuale di proprieta' nell'atto di provenienza.
             il valore massimo ammesso e' 99.999,999/999.999
      ContributoMiglioria: numerico 13 caratteri
      ValoreFinale: valore dell'immobile al 31/12/1992 riferito
             alla specifica provenienza, numerico 13 caratteri

      Spese
      Descrizione: alfanumerico 50 caratteri
      NumeroAllegati: numerico 2 caratteri
      Data: numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      Importo: numerico 13 caratteri
      LavoriEconomia: indicare "1" se le spese si riferiscono a
            lavori eseguiti in economia. In tal caso l'importo
            della spesa deve essere maggiorato del 50%.
                                                                        -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT DatiInvim (Provenienza+, Agevolazione?)>
<!ATTLIST DatiInvim
      IDImmobile IDREFS #REQUIRED
      ImpostaINVIM CDATA #REQUIRED
      AbbattimentoINVIM CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT Provenienza (EstremiAtto?, DatiProvenienza, Spese*)>
<!ELEMENT DatiProvenienza EMPTY>
<!ATTLIST DatiProvenienza
      ValoreIniziale CDATA #REQUIRED
      DataIniziale CDATA #REQUIRED
      Diritto CDATA #REQUIRED
      Quota CDATA #REQUIRED
```

```
      ContributoMiglioria CDATA #IMPLIED
      ValoreFinale CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT Spese EMPTY>
<!ATTLIST Spese
      Descrizione CDATA #REQUIRED
      NumeroAllegati CDATA #IMPLIED
      Data CDATA #REQUIRED
      Importo CDATA #REQUIRED
      LavoriEconomia (0 | 1) #REQUIRED
>
<!--                                                                   -->
<!-- ============================================================      -->
<!--  Dati soggetto
      Sono i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita
      la formalita'. Si identificano con tutti i dati previsti dagli
      articoli 2659 e 2660 c.c. e, secondo quanto previsto nella
      Circolare n. 128/T del 2 maggio 1995.

      IdSoggetto: identificativo del soggetto comparente in atto.
      Il formato ammesso e'
      "S" seguita da un numero di 6 caratteri (esempio S000023)

      IdSoggettoRappresentante: riferimento agli identificativi
      degli eventuali rappresentanti legali, tutori o curatori del
      soggetto comparente in atto

      Persona fisica
      CodiceFiscale: Alfanumerico 16 caratteri
      Cognome: Alfanumerico 50 caratteri
      Nome: Alfanumerico 50 caratteri
      Sesso: M = Maschio, F = Femmina
      DataNascita: Numerico 8 caratteri (ggmmaaaa)
      ComuneNascita: comune di nascita per i nati in Italia, ovvero
      per i nati all'estero, lo stato estero, indicando la
      provincia 'EE'
      Alfanumerico 50 caratteri
      Provincia: Alfabetico 2 caratteri
      StatoCivile: C = Coniugato in comunione,
      S = Coniugato in separazione, L = Stato libero

      IdConiugeNonComparente: riferimento all'identificativo del
      coniuge non comparente in atto

      Persona non fisica
      CodiceFiscale: Numerico 11 caratteri
      Denominazione: Alfanumerico 150 caratteri

      ResidenzaSede: questo elemento esprime la residenza o il
      domicilio di una persona fisica ovvero la sede legale di
      una persona non fisica.
      TipoDomicilio: solo per persona fisica
      0 = residenza
      1 = domicilio
      Stato: Alfanumerico 50 caratteri
      Comune: Alfanumerico 50 caratteri
      Provincia: Alfabetico 2 caratteri
      Indirizzo: Alfanumerico 50 caratteri
      Cap: Numerico 5 caratteri
      Indirizzoemail: indirizzo di posta elettronica
      Alfanumerico 50 caratteri

      Domicilio eletto: vedi ResidenzaSede

      DomicilioIpotecario: domicilio ipotecario eletto dal soggetto
      a favore
      Alfanumerico 50 caratteri
```

```
                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT DatiSoggetto
      (DomicilioEletto?, ResidenzaSede?, (SoggettoF | SoggettoN))>
<!ATTLIST DatiSoggetto
      IdSoggetto ID #REQUIRED
      IdSoggettoRappresentante IDREFS #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati coniuge non comparente

      Sono informazioni necessarie per il completamento
      dell'intestazione catastale relative al soggetto non
      intervenuto, ma indicato in atto, a favore del quale si
      producono gli effetti dell'atto stesso.

      IdConiugeNonComparente: identificativo del coniuge non
      comparente in atto. Il formato ammesso e' "CN" seguito
      da un numero di 6 caratteri (esempio CN000001)
                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT DatiConiugeNonComparente (SoggettoF)>
<!ATTLIST DatiConiugeNonComparente
      IdConiugeNonComparente ID #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati soggetto non comparente

      Sono i soggetti non intervenuti, ma indicati in atto, necessari
      al completamento dell'intestazione catastale.

      IdSoggettoNonComparente: identificativo del soggetto
      non comparente in atto. Il formato ammesso e'
      "SN" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio SN000004)

      TipoSoggetto:
      1 =  Soggetto a completamento d'intestazione catastale
      2 =   Soggetto in favore del quale deve essere intestata
            la voltura (in assenza dei soggetti a favore
            nella convenzione es. Rinunzia codice atto 146)
                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT DatiSoggettoNonComparente
      ((SoggettoF | (SoggettoN, ResidenzaSede)), DirittiReali)>
<!ATTLIST DatiSoggettoNonComparente
      TipoSoggetto (1 | 2) #REQUIRED
      IdSoggettoNonComparente ID #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati soggetto rappresentante
      Sono i rappresentanti legali, tutori o curatori dei soggetti
      comparenti nell'atto

      SoggettoRappresentante: identificativo del soggetto
      rappresentante. Il formato ammesso e'
      "SR" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio SR000023)

      Qualifica:
      1 =   Procuratore
      2 =   Curatore
      3 =   Tutore
      4 =   Rappresentante legale
      5 =   Altro
```

```
                                                                      -->
<!-- ============================================================     -->
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT DatiSoggettoRappresentante
      ((SoggettoF | SoggettoN), ResidenzaSede)>
<!ATTLIST DatiSoggettoRappresentante
      Qualifica (1 | 2 | 3 | 4 | 5) #REQUIRED
      IdSoggettoRappresentante ID #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!ELEMENT SoggettoF EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoF
      CodiceFiscale CDATA #IMPLIED
      Cognome CDATA #REQUIRED
      Nome CDATA #REQUIRED
      Sesso (M | F) #REQUIRED
      DataNascita CDATA #REQUIRED
      ComuneNascita CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      StatoCivile CDATA #IMPLIED
      IdConiugeNonComparente IDREF #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT SoggettoN EMPTY>
<!ATTLIST SoggettoN
      CodiceFiscale CDATA #IMPLIED
      Denominazione CDATA #REQUIRED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT DomicilioEletto (IndirizzoAnagrafico?)>
<!ATTLIST DomicilioEletto
      DomicilioIpotecario CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!ELEMENT ResidenzaSede (IndirizzoAnagrafico)>
<!ATTLIST ResidenzaSede
      TipoDomicilio (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT IndirizzoAnagrafico EMPTY>
<!ATTLIST IndirizzoAnagrafico
      Stato CDATA #REQUIRED
      Comune CDATA #REQUIRED
      Provincia CDATA #REQUIRED
      Indirizzo CDATA #IMPLIED
      Cap CDATA #IMPLIED
      Indirizzoemail CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                  -->
<!-- ============================================================     -->
<!--  Dati negozio
      Per tutti gli atti soggetti a registrazione secondo quanto
      previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986 n 131 - Testo unico delle
      disposizioni concernenti l'imposta di registro, devono essere
      indicati, obbligatoriamente, i dati dei negozi giuridici
      contenuti nell'atto.

      Codice negozio: alfanumerico 4 caratteri, attenersi alle
      istruzioni di codifica del D.M. 15/12/1977
      (G.U. n. 349 del 23/12/1977)

      Valore: numerico 13 caratteri

      IdNegozio: identificativo del negozio giuridico.
      Il formato ammesso e'
      "N" seguito da un numero di 6 caratteri (esempio N000023)
```

```
IdNegozioPermuta: in caso di permuta, indicare l'identificativo
del negozio collegato ai fini della tassazione

IdSoggettoFavore e IdSoggettoContro:  riferimento agli
identificativi dei soggetti presenti nell'adempimento

Dati della tassazione
Esente
      1 = negozio esente dalle imposte dovute
          per la registrazione
      0 = negozio non esente
SoggettoIVA:
      1 = negozio soggetto ad IVA
      0 = negozio non soggetto ad IVA
EffettiSospesi:
      1 = presenza di condizioni sospensive
      0 = assenza di condizioni sospensive

Agevolazione
Tipo:
      0 = assenza di agevolazioni
      1 = agevolazione prima casa
      2 = piccola proprieta' contadina
      3 = trasferimento a favore di enti pubblici e ONLUS
      4 = trasferimento a favore di imprese immobiliari
      5 = trasferimento a favore di imprenditore agricolo
      6 = immobile di interesse storico-artistico
      7 = immobile situato all'estero
      8 = trasferimento a favore di cooperative
      9 = compravendita a favore di giovani agricoltori
      10= trasferimento territori montani
      11= edilizia economico - popolare
      12= assegnazione alloggi a soci di cooperative edilizie
      13= piani urbanistici particolareggiati
      99= agevolazione di altro tipo

Descrizione: alfanumerico 50 caratteri, indicare solo per
             tipo = 99

      Tassazione

CodiceTributo: alfanumerico 4 caratteri.
I codici tributo ammessi sono quelli relativi alle imposte
  di registro, ipotecaria e catastale. Nei dati relativi alla
  tassazione dei negozi non devono essere indicati l'Invim
  eventualmente dovuta e l'imposta di bollo.

Aliquota: numerico 4 caratteri di cui i primi 2 rappresentano
  la parte intera e gli ultimi 2 la parte decimale.
(es. l'aliquota del 2% si esprime nel formato '0200')
obbligatoria se non si applicano le imposte in misura fissa.

Importo: numerico 13 caratteri

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.
Se l'atto trasmesso genera un credito d'imposta p.c. indicare:
  - importo del credito;
- estremi del primo atto di acquisto in cui l'acquirente ha
  usufruito dell'agevolazione p.c.:
      TipoAtto: indicare 'A'
      CodUffRegistro: codice dell'Ufficio delle Entrate presso
      il quale e' stato registrato l'atto, alfanumerico
      3 caratteri
      Anno:  anno di registrazione, numerico 4 caratteri
      SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri
      NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri
      NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri ;
```

```
      - imposta di registro o IVA versata nel primo atto di acquisto
        agevolato;
      - utilizzoCredito: indicare se si intende utilizzare,
        nel presente atto:
                              0 = credito non utilizzato
                              1 = credito utilizzato

      Se con l'atto trasmesso si intende utilizzare un credito
      d'imposta prima casa originato in precedenza, indicare:
        - importo del credito;
      - estremi del secondo atto di acquisto agevolato (atto che
        ha originato il credito):
            TipoAtto: indicare 'A'
            CodUffRegistro: codice dell'Ufficio delle Entrate presso
            il quale e' stato registrato l'atto, alfanumerico
            3 caratteri
            Anno:  anno di registrazione, numerico 4 caratteri
            SerieVolume: alfanumerico 2 caratteri
            NumRegistrazioneUno: numerico 6 caratteri
            NumRegistrazioneDue: numerico 3 caratteri
                                                                        -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT DatiNegozio (InfoTassazione, Agevolazione?, Tassazione*,
      (CreditoImpostaOriginato | CreditoImpostaUtilizzato)?)>
<!ATTLIST DatiNegozio
      IdNegozio ID #REQUIRED
      CodiceNegozio CDATA #REQUIRED
      Valore CDATA #REQUIRED
      IdNegozioPermuta IDREF #IMPLIED
      IdSoggettoFavore IDREFS #REQUIRED
      IdSoggettoContro IDREFS #REQUIRED
>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT InfoTassazione EMPTY>
<!ATTLIST InfoTassazione
      Esente (0 | 1) #REQUIRED
      SoggettoIVA (0 | 1) #REQUIRED
      EffettiSospesi (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT Agevolazione EMPTY>
<!ATTLIST Agevolazione
      Tipo CDATA #REQUIRED
      Descrizione CDATA #IMPLIED
>
<!--                                                                    -->
<!ELEMENT Tassazione EMPTY>
<!ATTLIST Tassazione
      CodiceTributo CDATA #REQUIRED
      Aliquota CDATA #IMPLIED
      Importo CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT CreditoImpostaOriginato (EstremiAtto)>
<!ATTLIST CreditoImpostaOriginato
      ImportoCredito CDATA #REQUIRED
      ImpostaVersata CDATA #REQUIRED
      UtilizzoCredito (0 | 1) #REQUIRED
>
<!ELEMENT CreditoImpostaUtilizzato (EstremiAtto)>
<!ATTLIST CreditoImpostaUtilizzato
      ImportoCredito CDATA #REQUIRED
>
```

```
<!-- ============================================================      -->
<!--  Testo integrale dell'atto
      E' obbligatorio corredare i dati dell'adempimento con il testo
      integrale dell'atto. Il codice fiscale del rogante ed il numero
      di repertorio devono essere congruenti con quanto riportato
      nei dati del titolo
                                                                       -->
<!-- ============================================================      -->
<!--                                                                   -->
<!ELEMENT TestoAtto
      (TestoLibero, PrimoNumeroRepertorio, SecondoNumeroRepertorio?)>
<!ELEMENT TestoLibero (#PCDATA)>
```

01A13895

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Fideuram Assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1988).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1989, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Fideuram Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 80, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 9 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Fideuram Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5 e 19 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5.

Capitale sociale ed azioni

Nuova determinazione del capitale sociale in euro 6.966.000 (in luogo del precedente importo di L. 13.500.000.000) diviso in 13.500 azioni da Euro 516 ciascuna (a seguito di conversione del valore nominale delle azioni in Euro al tasso fisso mediante arrotondamento per difetto e accredito a riserva legale della differenza di valore risultante in lire dal capitale sociale così convertito);

Art. 19.

Sindaci

Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità dei sindaci;

b) nell'ambito del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)* del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, individuazione dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13361

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto della Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1989).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale del settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, via Spalato n. 11/2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quelli di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Viste le delibere assunte in data 18 aprile e 17 ottobre 2001 dalle assemblee straordinarie dei soci della Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 11, 12, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38 e 42 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Maeci - Società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 4.

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Introduzione dell'impossibilità di effettuare determinate operazioni nei confronti del pubblico, quali l'assunzione di partecipazioni ed il compimento di operazioni finanziarie.

Art. 11.

Soci sovventori e fondo di garanzia

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Ciascuna quota di conferimento al fondo di garanzia non potrà essere inferiore a 258,23 euro» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il conferimento volontario di ciascun socio sovventore al fondo di garanzia non potrà essere inferiore a L. 500.000»).

Soppressione dell'inciso «a ciascun socio sovventore» in materia di attribuzione di titoli rappresentativi delle quote sottoscritte e versate.

Sostituzione dell'espressione «Euro 258,23» (in luogo della precedente «L. 500.000»).

Riformulazione dell'articolo in materia di titolarità e cedibilità delle quote: «I titoli sono nominativi» (in luogo della precedente previsione statutaria: «I titoli sono nominativi e non sono cedibili con effetto verso la Società, salvo quanto disposto dal successivo art. 13»).

Art. 12.

Soci sovventori e fondo di garanzia

Sostituzione dell'espressione «di riferimento» (in luogo della precedente «di sconto») con riferimento al tasso ufficiale rappresentativo della percentuale massima di interesse fruttifero dei titoli.

Art. 23.

Assemblee

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Le votazioni dei soci presenti in assemblea avvengono per alzata di mano. In caso di parità di voti, la proposta si ritiene respinta. Salvo che non avvengano per approvazione unanime, le nomine alle cariche sociali devono essere fatte con la maggioranza prevista dall'art. 2368 del codice civile» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le votazioni dei soci presenti all'assemblea avvengono per alzata di mano, salvo che il presidente non disponga per la votazione segreta. Salvo che avvengano per acclamazione unanime, le elezioni alle cariche sociali si faranno a voti segreti ed a maggioranza»).

Art. 27.

Consiglio di amministrazione

Soppressione dell'espressione «in giudizio» con riferimento alla rappresentanza legale della società spettante al presidente.

Art. 28.

Consiglio di amministrazione

Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità.

Art. 30.

Consiglio di amministrazione

Soppressione dell'espressione «dal collegio sindacale» in relazione sia alla possibilità di attivare la convocazione del consiglio di amministrazione da parte del medesimo organo a seguito di motivata richiesta, sia di effettuare direttamente la convocazione medesima nei casi di inottemperanza da parte dei soggetti all'uopo preposti.

Nuova disciplina in materia di:

a) possibilità, per almeno due sindaci, di convocare il consiglio di amministrazione;

b) modalità di convocazione del consiglio di amministrazione.

Art. 31.

Consiglio di amministrazione

Soppressione della preesistente disciplina in materia di modalità delle votazioni e di validità delle stesse in caso di parità di voti.

Art. 36.

Collegio sindacale

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di nomina, composizione e funzioni del collegio sindacale: «L'assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, il collegio sindacale, ... , composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni e doveri sono stabiliti dalla legge» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ha un collegio sindacale, di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletto e funzionante ai sensi di legge»).

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente: modalità e criteri;

b) requisiti dei sindaci: rinvio alle norme di legge;

c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

d) cause di ineleggibilità e decadenza e limiti al cumulo degli incarichi: conseguenze;

e) remunerazione dei sindaci.

Art. 37.

Esercizio sociale - Bilancio

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di redazione del bilancio: «Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno. Il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali per le imprese di assicurazione» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno... Alla fine di ogni anno il consiglio di amministrazione provvede in conformità alle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, con i conti dei profitti e delle perdite, previo un esatto inventario delle attività e passività sociali»).

Soppressione della preesistente disciplina in materia di gestione separata di ciascun ramo, di costituzione di riserve premi, di preventivi di risarcimento e di deposito del bilancio presso la sede sociale.

Art. 38.

Esercizio sociale - Bilancio

Introduzione dell'espressione «salva diversa delibera assembleare» con riferimento all'attribuzione di una percentuale degli utili di esercizio agli amministratori.

Art. 42.

Scioglimento

Introduzione dell'espressione «ovvero la cessione a norma di legge dell'azienda assicurativa ad altra compagnia di assicurazione» in materia di ripartizione del patrimonio sociale, tra i soci assicurati, in caso di scioglimento dell'impresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A13360

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001)**, coordinato con la legge di conversione 21 dicembre 2001, n. 441** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA - Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti *adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera* b), *del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'articolo 1* del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.»;

b) all'articolo 3-*bis* dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis.* Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo guanto previsto dal comma 2.»;

c) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2001.»;

d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di rappresentanza;

d) il Collegio dei revisori.»;

d-bis) al comma 3 dell'articolo 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Esso è composto dal presidente e da sette membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali»;

e) all'articolo 9 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza *valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli*

eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3-ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore, ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta, successivamente, un proprio regolamento di funzionamento»;

e-bis) al comma 4 dell'articolo 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo»;

f) al comma 4 dell'articolo 10 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente:

«È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate».

1-bis) Dalle disposizioni di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione dell'AGEA adegua lo statuto ed i regolamenti di amministrazione e contabilità e del personale alle disposizioni di cui al presente articolo, secondo le procedure di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, reca: «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, reca: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Funzioni dell'Agenzia e delle regioni).* — 1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.

1-bis. Al Ministero delle politiche agricole e forestali è attribuita la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del FEOGA — Garanzia, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera b), *del citato regolamento (CEE) n. 729/70, come sostituito dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995. In materia l'AGEA assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.*

2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.

3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.

4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.

5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3-*bis (Centri autorizzati di assistenza agricola).* — 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

2. I centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui al comma l, i centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accerta-

mento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre possono incaricare i centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

4-bis. *Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2.».*

— Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia, è pubblicato nella GUCE dell'8 luglio 1995, n. L158.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Gestione degli interventi e aiuti comunitari).* — 1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonché di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

4. *Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia e g!i altri organismi pagatori si avvalgono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni disponibili dalla rete telematica nazionale prevista dall'art. 1, comma 1, lettera* e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2001.*

5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero del tesoro-FEOGA», da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie nagative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'art. 3, comma 3, sono inseriti nella tabella *A*, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.

7. I servizi e organismi pagatori di cui all'art. 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico).* — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 6 *(Scambio di dati e informazioni)*. — 1. *(Omissis)*.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma l, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, recante «Disciplina del centro tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2001»:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. *a)-d) (omissis)*;

e) per Rete, l'infrastruttura che, tramite una evoluzione dell'architettura tecnica della RUPA, realizza una rete telematica nazionale sicura delle amministrazioni come specificato nelle linee guida oggetto dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata del 18 gennaio 2001»;

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9 *(Organi)*. — 1. *Sono organi dell'Agenzia:*

a) *il Presidente;*

b) *il Consiglio di amministrazione;*

c) *il Consiglio di rappresentanza;*

d) *il Collegio dei revisori.*

2. *(Omissis)*.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. *Esso è composto dal presidente e da sette membri di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.* Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

3-*bis. Il Consiglio di rappresentanza ha il compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'attività dell'Agenzia agli indirizzi impartiti e di proporre al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia, di esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione medesimo. Al fine di tutelare i diritti dei destinatari degli aiuti, il Consiglio di rappresentanza valuta le procedure adottate dall'Agenzia e rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso di difformità di valutazioni con il Consiglio di amministrazione, rappresenta al Ministro, con analitica relazione, le problematiche rilevate per gli eventuali provvedimenti di competenza.*

3-*ter. Il Consiglio è composto da dieci membri, di cui quattro in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza del movimento cooperativo, uno in rappresentanza delle industrie di trasformazione, uno in rappresentanza del settore commerciale, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, uno in rappresentanza delle organizzazioni tecniche del settore. ed è nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali sulla base delle designazioni dei predetti organismi. I membri del Consiglio eleggono, tra loro, il coordinatore. Il Consiglio di rappresentanza adotta successivamente, un proprio regolamento di funzionamento.*

4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il presidente, scelto tra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali generali, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. *(Omissis)*.

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità)*. — 1. Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta del consiglio di amministrazione, Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia entro il temine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il regolamento del personale è deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonché la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilità, Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. *È istituito, nell'ambito dell'Agenzia, l'ufficio monocratico preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, al fine di assicurare che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore siano attuate mediante gestioni distinte e contabilità separate.*

5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente decreto.».

Art. 2.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dalla presente legge:

«Art. 33 *(Disposizioni per gli organismi pagatori)*. — 1. I procedimenti per erogazioni da parte degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute

da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

3 - 4 - 5 *(abrogati)*».

Art. 3.

«1. *Gli organi dell'AGEA sono rinnovati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato, da ultimo, dal presente decreto*»;

2. *(Soppresso).*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 165/1999, come modificato dalla presente legge, è riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.

Capo II

Art. 4.

1. Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa nel settore della zootecnia e di conseguire lo snellimento del procedimento relativo all'erogazione dei relativi premi ed indennità di carattere comunitario e nazionale, secondo criteri di economicità e pubblicità, il Ministro della salute ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con decreto, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *d'intesa con* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome *di Trento e di Bolzano*, determinano le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della banca dati nazionale *prevista dal regolamento* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, nonché per la trasmissione informatica dei dati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i termini per la conclusione di ciascuna fase dei relativi procedimenti.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, concerne il «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini».

Art. 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, già prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, è prorogato di un anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, recante «Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana»:

«Art. 3. — L'Ente avrà la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante «Proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni», come modificato dalla legge di conversione 30 dicembre 1991, n. 411:

«Art. 1. — Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di dieci anni».

— Si trascrive il testo della parte di riferimento della tabella *A* (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

Ministeri	2001	2002	2003
	(milioni di lire)		
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica	256.847	606.922	1.449.521

Di cui:

regolazione debitoria

2001: 100.000

2002: 130.000

2003: 713.333».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A13963

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosamax»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 634 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: FOSAMAX.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme S.p.a. (Italia) via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C.:

«70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029052065/M (in base 10), 0VQM51 (in base 32);

«70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029052089/M (in base 10), 0VQM5T (in base 32);

«70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029052091/M (in base 10), 0VQM5V (in base 32);

«70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029052077/M (in base 10), 0VQM5F (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, classe A nota 79. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 54.532 pari a 28,16 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 90.000 pari a 46,48 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compressa.

1 compressa contiene:

principio attivo: alendronato sodico triidrato 91,37 mg equivalente ad acido alendronico 70 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia, Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc Road 2, Kilometer 60.3 Barceloneta Puerto Rico - 00617 USA.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia, Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC Haarlem Paesi Bassi, PCI Unipack Lancaster Way Wingates Industrial Park West Houghton Bolton Lancashire (UK).

Controllato: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100, Pavia (Italia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. «Fosamax» riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Il prezzo della specialità medicinale «Fosamax» nella confezione di seguito indicata, autorizzata per via nazionale è modificato come segue: «10» 14 compresse in blister AL/AL da 10 mg.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, classe «A» nota 79. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 25.388 pari a 13,11 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 41.900 pari a 21,64 euro (IVA inclusa);

Il prezzo così fissato resta valido dodici mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, con un monitoraggio dei dati di consumo e di spesa di tutte le confezioni delle specialità a base di alendronato sodico ogni sei mesi e con un eventuale riaggiustamento dei prezzi, al fine comunque di assicurare che non vi sia un aggravio di spesa rispetto all'impiego della confezione da 10 mg al prezzo attualmente rimborsato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13584

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adronat»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 635 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: ADRONAT.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C.:

«70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029053067/M (in base 10), 0VQN4C (in base 32);

«70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029053081/M (in base 10), 0VQN4R (in base 32);

«70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029053093/M (in base 10), 0VQN55 (in base 32);

«70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 029053079/M (in base 10), 0VQN4R (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 79.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 54.532 pari a 28,16 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 90.000 pari a 46,48 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compressa.

1 compressa contiene:

principio attivo: alendronato sodico triidrato 91,37 mg equivalente ad acido alendronico 70 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 - Pavia (Italia); Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc Road 2, Kilometer 60.3 Barceloneta Puerto Rico - 00617 USA.

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia; Merck Sharp & Dohme BV Waarder-

weg 39, PO Box 581, - 2003 PC Haarlem Paesi Bassi; PCI Unipack Lancaster Way Wingates Industrial Park West Houghton Bolton Lancashire (UK).

Controllato: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. Adronat riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Il prezzo della specialità medicinale Adronat nella confezione di seguito indicata, autorizzata per via nazionale è modificato come segue: «10» 14 compresse in blister AL/AL da 10 mg.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» nota 79.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 25.388 pari a 13,11 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 41.900 pari a 21,64 euro (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido dodici mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, con un monitoraggio dei dati di consumo e di spesa di tutte le confezioni delle specialità a base di alendronato sodico ogni sei mesi e con un eventuale riaggiustamento dei prezzi, al fine comunque di assicurare che non vi sia un aggravio di spesa rispetto all'impiego della confezione da 10 mg al prezzo attualmente rimborsato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13585

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genalen»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 637 del 12 dicembre 2001

Specialità medicinale: GENALEN.

Titolare A.I.C.: Istituto Mazzini, 112 - 56125 Pisa.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C.:

«70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 034172041/M (in base 10), 10LV49 (in base 32);

«70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 034172066/M (in base 10), 10LV52 (in base 32);

«70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 034172078/M (in base 10), 10LV5G (in base 32);

«70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg - A.I.C. n. 034172054/M (in base 10), 10LV4Q (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, classe «A» nota 79. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 54.532 pari a 28,16 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 90.000 pari a 46,48 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compressa.

1 compressa contiene:

principio attivo: alendronato sodico triidrato 91,37 mg equivalente ad acido alendronico 70 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 27100 - Pavia (Italia), Merck Sharp & Dohme Quimica de Puerto Rico Inc Road 2, Kilometer 60.3 Barceloneta Puerto Rico - 00617 USA

Confezionamento: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia Italia, Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, PO Box 581, 2003 PC Haarlem Paesi Bassi, PCI Unipack Lancaster Way Wingates Industrial Park West Houghton Bolton Lancashire (UK).

Controllato: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.a., via Emilia, 21 - 27100 Pavia (Italia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'osteoporosi postmenopausale. «Genalen» riduce il rischio di fratture vertebrali e dell'anca.

Il prezzo della specialità medicinale «Genalen» nella confezione di seguito indicata, autorizzata per via nazionale è modificato come segue «10» 14 compresse in blister AL/AL da 10 mg.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, classe «A» nota 79. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 25.388 pari a 13,11 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 41.900 pari a 21,64 euro (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido dodici mesi a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, con un monitoraggio dei dati di consumo e di spesa di tutte le confezioni delle specialità a base di alendronato sodico ogni sei mesi e con un eventuale riaggiustamento dei prezzi, al fine comunque di assicurare che non vi sia un aggravio di spesa rispetto all'impiego della confezione da 10 mg al prezzo attualmente rimborsato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A13583

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651297/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035